



## Giornata dei diritti umani 2016

### Tra il dire e il fare La dignità umana non è opinabile

«Ma Lui mi ha risposto: “Ti basta la mia grazia. La mia potenza si manifesta in tutta la sua forza proprio quando uno è debole”. È per questo che mi vanto volentieri della mia debolezza, perché la potenza di Cristo agisca in me».

2 Corinti 12,9

La globalizzazione e i rapidi sviluppi tecnologici ci hanno messo a portata di mano il mondo intero. Nel «villaggio globale» non esiste ormai più regione, alla quale non si possa accedere da qualunque postazione. Le tecnologie satellitari e informative rendono visibile qualsiasi angolo del pianeta. Le biotecnologie consentono di gettare sguardi inediti nella profondità medesima dell'esistenza. Quasi nulla rimane nascosto, quasi tutto può essere spiegato sul piano scientifico. Ci stiamo sforzando in tutti i modi di togliere noi stessi e l'ambiente circostante da ogni incanto, spinti dall'idea di non lasciare più nulla al caso.

È questa grossomodo la forma in cui si presenta il mondo agli esseri umani dell'emisfero nord. Approfittiamo delle maggiori conquiste tecnico-scientifiche. Non solo è progressivamente cresciuta la nostra speranza di vita, bensì con essa è migliorata anche la nostra qualità di vita. Simili evoluzioni diventano però problematiche, se avvengono a discapito di altre persone, alle quali è impedito l'accesso a un'esistenza dignitosa, felice e prospera. È in un contesto globale che si presentano le condizioni precarie delle nostre modalità esistenziali, per cui già il luogo di nascita, l'origine e il contesto sociale determinano se vivremo dalla parte del luce o del buio. Alle persone più sfavorite,

private dell'essenziale, risulta particolarmente crudele la mancanza di condizioni quadro, come pure la possibilità di decidere della propria vita. I progressivi cambiamenti climatici incidono pesantemente sui presupposti esistenziali di un numero crescente di esseri umani, per i quali si pone in maniera drammatica la questione della loro medesima sopravvivenza. Nelle società del benessere e della tecnica dell'emisfero nord, dove oramai più nulla è lasciato al caso, simili esperienze di mancanza di condizioni quadro costituiscono eccezioni. E gli interrogativi etici che tali situazioni pongono sono spesso considerati elementi di disturbo della laboriosità tecnico-scientifica ed economica. Pagano il maggiore prezzo dell'impossibilità di disporre di condizioni di vita dignitose quanti sono costretti a sperimentare forme perverse d'impotenza politica ed economica. Sono le vittime di violenze e ingiustizie immani, che subiscono le conseguenze dei mutamenti climatici senza avere diritto di parola o di decisione.

Tutto ciò riguarda gli esseri umani che risiedono in regioni terrestri devastate dalla povertà e dal terrore politico, dalla violenza e dalla corruzione. Ciò vale però anche, benché in forma diversa, per gli embrioni e i feti che, in Occidente, in seguito alle diagnosi prenatali, risultano affetti da disabilità.

Nell'una e nell'altra situazione, una parte dell'umanità si arroga il diritto di decidere in piena autonomia sull'esistenza dell'altra parte dell'umanità. I sazi decidono per gli affamati, i potenti per gli inermi, i nati per quanti ancora non sono nati. Ed è forse solo una questione di tempo, per cui le persone molto anziane dovranno giustificare che sia loro ancora concesso di vivere in maniera dignitosa e rispettosa nella nostra società, a pari titolo di quanti conducono un'esistenza autonoma ed finanziariamente attrattiva.

A fronte di simili posizioni minacciose, non bastano gli appelli generici a favore della dignità umana. È per contro necessario un cambio di mentalità, a cui faccia seguito un altro modo di agire. La pretesa di poter determinare tutto quanto nega un posto specifico alla dignità umana nel mondo. La dignità umana rimanda infatti a ciò che deve restare sempre fuori dalla nostra portata. L'idea fissa di poter fare tutto ciò che si vuole non ammette il pensiero di accettare qualcosa così com'è, perché è bene che sia com'è. La dignità umana e creaturale non può essere frutto di un atto deliberato, deve essere invece riconosciuta e accolta. La dignità umana può essere ammessa e salvaguardata soltanto se il delirio d'onnipotenza è spezzato dalla saggezza del lasciare che le cose siano come sono.

È una caratteristica umana la consapevolezza di non bastare a se stessi. L'essere umano moderno ha invece l'ambizione di volersi migliorare a tutti i livelli. Il Cristianesimo ha tratto dalla medesima prospettiva la conseguenza opposta e si lascia interpellare da Dio con le parole rivolte all'Apostolo Paolo: «Ti basta la mia Grazia». Qui si cela per intero il concetto di dignità. Ti basta la mia grazia significa, nel medesimo tempo: i doni di Dio sono sufficienti! Le predisposizioni individuali di ogni essere umano costituiscono la sua dignità propria,

come dono divino, sottraendola alla pretesa di disporne a piacimento. I doni di Dio non necessitano di perfezionamento umano. Proprio quanto appare ai nostri occhi imperfetto risulta nella prospettiva di Dio essere quel bene di cui non possiamo disporre liberamente. La dignità non è una qualifica di quanto è fatto, bensì esclusivamente di quanto è donato. Attribuire alla creatura il titolo della dignità non ci richiede di renderla conforme alla nostra immaginazione, ma piuttosto di proteggerla dalla sofferenza e dal disprezzo. L'arbitrio è l'inizio dell'umiliazione.

La salvaguardia della dignità non è una questione legata all'autodeterminazione, bensì ne è il presupposto. Nessun essere umano può garantirsi da sé la propria dignità. Perciò la salvaguardia della dignità vale sempre per l'altra persona. La salvaguardia della dignità non può che essere universale. La salvaguardia della dignità è universale, quando non solo le risorse della terra sono distribuite in modo equo tra tutti i membri indistintamente della famiglia umana, ma anche quando le minacce e le preoccupazioni sono riconosciute e affrontate insieme. Salvaguardia della dignità e del clima si corrispondono, poiché non tengono conto delle frontiere stabilite dagli esseri umani. La Bibbia suggerisce tale sguardo con il concetto di prossimità, di amore per il prossimo. Riguarda la persona nel suo insieme, a cui non si chiede primariamente del suo passaporto, della sua origine, della sua fede o della sua integrità morale. Ciò vale ovviamente nella parabola del Samaritano misericordioso nei confronti di persone nel bisogno. Le nostre logiche efficientiste ne producono però di continuo.

Berna/Friburgo, dicembre 2016

Traduzione in italiano: fra Martino Dotta, Bellinzona

Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, Chiesa cristiano-cattolica della Svizzera e Conferenza dei vescovi svizzeri in occasione della Giornata dei diritti umani il 10 dicembre 2016

Ottobre 2016

## Tra il fare e il lasciar stare La dignità umana non è negoziabile

Gentili signore, egregi signori,  
cari fratelli e sorelle,


Noi tutti possediamo una dignità che limita una nostra concezione individuale di ciò che vada fatto o no; fa parte della natura umana non solo ciò che è possibile fare, ma anche ciò che è "impossibile fare". La diffusa tendenza a credere che gli apporti scientifici ed i progressi tecnologici permettano e migliorino ogni cosa, intacca il fatto stesso che non si può semplicemente disporre della dignità dell'uomo e della donna. Le Chiese osservano questi sviluppi con inquietudine.

E' il motivo per cui le Chiese in Svizzera quest'anno mettono al centro della **dichiarazione comune per la Giornata dei diritti umani del 10 dicembre** il tema della non negoziabilità della dignità umana. Quest'ultima va assiduamente protetta in ogni frangente. Poiché nessuno è in grado di farsi solo garante della propria dignità, occorre un tipo di sensibilità che cerchi di migliorare, in un mondo globalizzato come il nostro, le condizioni di vita dei più poveri e dei più deboli.

In occasione della Giornata dei diritti umani, invitiamo perciò le parrocchie ed i fedeli ad acquisire una rinnovata consapevolezza di queste correlazioni.

Troverete in allegato una dichiarazione, una petizione di ACAT e una raccomandazione per la colletta a favore del lavoro di ACAT, che vi invitiamo ad accogliere.

Vi auguriamo un Avvento benedetto dal Signore e felici feste natalizie in famiglia e in comunità.



Gottfried Wilhelm Locher  
Presidente del Consiglio della  
Federazione delle Chiese protestanti  
della Svizzera



Vescovo Harald Rein  
Chiesa cristiano-cattolica della  
Svizzera



Mons. Charles Morerod  
Presidente della Conferenza dei  
vescovi svizzeri

## Giornata internazionale dei diritti umani - 10 dicembre 2016

### Assistenza medica ai carcerati non affiliati a una cassa malati in Svizzera

Il Signor H. J. sta scontando una pena carceraria di diversi anni in Svizzera. Soffre da alcuni anni di un problema urologico alla prostata, che si sta aggravando sempre più e minaccia di provocare un blocco urinario. A questo stadio della malattia, le medicine non hanno nessun effetto. Sul piano medico, un intervento chirurgico alla prostata sarebbe da eseguire con urgenza. Al momento del suo arresto, H. J. non disponeva di un permesso di soggiorno in Svizzera e pertanto era escluso dall'obbligo assicurativo presso una cassa malati. Ha tuttavia il diritto di beneficiare alle cure sanitarie d'urgenza, vale a dire di trattamenti che all'occorrenza garantiscano la sopravvivenza del paziente.

Ogni notte, H. J. deve alzarsi sino a dieci volte, per urinare. Da alcune settimane, non riesce talvolta a giungere in tempo utile in bagno, perciò H. J. è nel frattempo obbligato a ricorrere a pannoloni e altri mezzi ausiliari. Si tratta di una situazione assai umiliante per un uomo che ha superato i 60 anni.

Il medico responsabile del carcere descrive come segue le condizioni di H. J.: «*Non è per nulla immaginabile che tale situazione perduri sino a un eventuale rilascio allo scadere dei 2/3 della condanna, nel 2018. [...] È estremamente plausibile che ben prima di queste scadenze si debba procedere a un intervento d'urgenza all'uretre; in tal caso, andrà applicato un drenaggio d'emergenza per garantire la corretta evacuazione della vescica.*»

La situazione in cui si trova H. J. non è purtroppo un'eccezione: si stima che nelle carceri svizzere siano imprigionate almeno 2'000 persone prive di copertura sanitaria.

### La struttura federale dell'esecuzione delle pene in Svizzera

In Svizzera, l'esecuzione delle pene detentive è di competenza cantonale. Per realizzare un simile compito, i Cantoni hanno aderito a tre concordati regionali: il Concordato esecutivo della Svizzera orientale<sup>1</sup>, il Concordato esecutivo della Svizzera settentrionale e centrale<sup>2</sup> e il Concordato per l'esecuzione delle condanne privative della libertà e le misure penali per adulti e giovani adulti nei Cantoni della Svizzera latina<sup>3</sup>.

Negli accordi stipulati nei Concordati in questione sono regolamentati anche i casi di carcerati privi di affiliazione a una cassa malati. Nell'Art. 3 del Concordato della Svizzera orientale si legge: «Qualora non fosse chiaro o noto il finanziamento tramite una cassa malati, l'autorità di esecuzione della pena si premura di sollecitare presso gli uffici sociali cantonali la garanzia della copertura finanziaria.» Più oltre si precisa il punto relativo all'assicurazione malattia, per cui può essere prestata la cura necessaria, solo dopo aver chiarito se ci sia copertura finanziaria.

Nell'Art. 24 del Concordato dei Cantoni della Svizzera latina questo caso è regolamentato in altro modo: «Per le persone incarcerate che non sottostanno al diritto federale, i costi sanitari sono assunti dal Cantone giudicante o dal Cantone competente delle persone in questione.»

Nel Concordato esecutivo della Svizzera settentrionale e centrale prevede ancora un'altra regolamentazione di tale problematica (Art. 18): «Nel caso d'infortunio o di malattia, qualora non possa essere individuato il responsabile finanziario, i costi generati sono a carico dell'autorità esecutoria.»

I fondamenti legali della medicina carceraria (l'assistenza sanitaria di persone che si trovano in prigione) in Svizzera sono molto eterogenei. Di per sé, nella Costituzione e nel Codice penale sono stabiliti i principi generali relativi alle condizioni carcerarie e pertanto alle cure mediche per quanti si trovano in regime penitenziario, ma manca un regolamento unitario sul piano federale.

<sup>1</sup> AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG, ZH

<sup>2</sup> AG, BS, BL, BE, LU, OW, NW, SZ, SO, UR, ZG

<sup>3</sup> FR, GE, JU, NE, VD, VS, TI

Le differenti basi legali e la mancanza di un'istanza unitaria per simili casi porta al fatto che spesso le autorità competenti si trovano a dover decidere su una richiesta d'intervento sanitario di un carcerato privo di copertura assicurativa, senza però disporre delle necessarie competenze mediche. La decisione di accogliere o negare un trattamento medico è sovente presa soprattutto sulla base di considerazioni finanziarie.

### **Principi nelle disposizioni nazionali e internazionali**

Nel diritto svizzero, all'interno degli Stati europei e nelle disposizioni delle Nazioni Unite<sup>4</sup> si trovano i medesimi principi fondamentali relativi ai diritti dei carcerati.

Ai prigionieri dovrebbe essere garantito l'accesso al sistema sanitario nazionale nella stessa misura delle persone non private di libertà. Questo principio è descritto come principio di equivalenza. L'ordinamento legale svizzero sancisce il principio dell'equivalenza delle condizioni esistenziali generali nell'Articolo 75 del Codice penale.

Il medesimo principio si trova pure negli Accordi internazionali ratificati dalla Svizzera, come ad esempio gli standard definiti dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di trattamenti o punizioni disumani o degradanti (CPT). L'assistenza sanitaria delle persone private di libertà è una tematica di diretta rilevanza per il Mandato del CPT: «Un livello inadeguato di assistenza sanitaria può condurre velocemente nell'ambito sensibile dei trattamenti disumani o degradanti», [CPT]/Inf (92) 3].

Tale principio è d'importanza fondamentale nella misura in cui, come in nessun altro campo, lo Stato interviene in modo diretto sui diritti del singolo individuo quanto nell'esecuzione di pene carcerarie. Perciò si stabilisce nell'Articolo 74 del Codice penale svizzero in modo esplicito: «Deve essere salvaguardata la dignità umana del carcerato o dell'internato. I suoi diritti possono essere limitati solo nella misura in cui l'esigono la privazione della libertà e la convivenza nell'istituto carcerario».

Il Consiglio d'Europa scrive nella raccomandazione relativa agli aspetti etici ed organizzatori dell'assistenza sanitaria negli istituti d'esecuzione delle pene (nr. R (98)7 §19), che i medici carcerari devono poter sottoporre alle cure necessarie tutte le persone incarcerate indistintamente, come è il caso di quanti non subiscono restrizioni della propria libertà. La promozione della salute dovrebbe sempre essere la preoccupazione prima di ogni medico.

I medici che lavorano in simili contesti sottostanno forzatamente a restrizioni del loro margine di manovra. Non dispongono sempre della possibilità di consentire l'accesso alle cure sanitarie necessarie a una persona in regime carcerario e di fornirle il necessario sollievo medico, il che potrebbe condurre il carcerato ai limiti della sopportabilità del dolore sofferto.

Le problematiche sin qui evocate e l'urgenza di modificare le procedure sono abbastanza note. Sono già stati compiuti passi utili per analizzare la situazione attuale e suggerirne dei miglioramenti, ma purtroppo sinora senza risultati concreti. Il Consiglio federale dispone delle competenze necessarie per definire regolamenti unitari sul piano nazionale a favore dell'assistenza sanitaria dei carcerati. Secondo l'Art. 387 par. 1 lit. c del Codice penale svizzero possono essere emesse ordinanze «sull'esecuzione delle pene e delle misure detentive di persone malate, vulnerabili e anziane».

Nell'annessa petizione indirizzata al Consiglio federale chiediamo perciò di definire un regolamento dalla valenza nazionale, relativo al finanziamento dei trattamenti medici per i carcerati non affiliati a nessuna cassa malati. Oltre a ciò, riteniamo che debbano essere coinvolti i professionisti sanitari nelle procedure di autorizzazione del finanziamento di tali trattamenti medici.

---

<sup>4</sup> Ad esempio nel «Nelson Mandela Rules», nella Regola 24 si legge (in inglese): «The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners should enjoy the same standards of health care that are available in the community, and should have access to necessary health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their legal status.»

## **PETIZIONE al Consiglio federale per la Giornata dei diritti umani del 10 dicembre 2016**

### **Per un'adeguata assistenza medica di tutti i carcerati in Svizzera**

Gentili Signore Consigliere federali,  
Onorevoli Signori Consiglieri federali,

La legislazione svizzera riconosce il principio del medesimo accesso all'assistenza sanitaria, alle persone in regime carcerario come a quelle libere: nell'Articolo 75 del Codice penale si legge che le condizioni di vita in un istituto di pena devono corrispondere, per quanto possibile, a quelle generali nel nostro Paese. Questo principio d'equivalenza si trova in numerosi Accordi internazionali, ratificati anche dalla Svizzera.

**Nel Codice penale svizzero (Art. 74 CPS) si definisce chiaramente che deve essere salvaguardata la dignità umana dei carcerati, mentre i loro diritti devono essere limitati solo per quanto imposto dalla privazione della libertà.** L'esecuzione delle pene è organizzato sul piano federale e attribuisce ai Cantoni l'applicazione di tali principi basilari. Tuttavia carcerati privi di affiliazione a una cassa malati subiscono trattamenti differenziati a seconda del Cantone di competenza. Le diverse responsabilità relative al possibile finanziamento delle cure mediche possono condurre in modo rilevante a rinvii delle stesse. Avviene purtroppo a volte che interventi medici necessari, prescritti da personale sanitario, non siano autorizzati. Sul piano dei diritti umani una simile situazione risulta essere alquanto problematica. Si può giungere a comportamenti verso carcerati, a motivo delle loro condizioni mediche, che rasentano trattamenti disumani e degradanti, stando all'Art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.

**Il Consiglio federale dispone delle necessarie competenze in questo ambito, senza che sia messa in discussione la nostra struttura federale:** la possibilità di un'unitarietà procedurale in questo ambito è fornita dall'Art. 387 par. 1 lit. c del Codice penale. In esso è attribuita al Consiglio federale la competenza facoltativa di organizzare l'assistenza sanitaria a favore delle persone incarcerate. Secondo tali premesse, possono essere emessi regolamenti unitari sul piano federale «sull'esecuzione delle pene e delle misure detentive di persone malate, vulnerabili e anziane».

**Noi sottoscritti Vi chiediamo perciò, di fare in modo che sia elaborato un regolamento unitario per il finanziamento dell'assistenza sanitaria d'urgenza delle persone incarcerate in Svizzera, prive di affiliazione a una cassa malati. Oltre a ciò, sollecitiamo il coinvolgimento di professionisti sanitari nelle procedure di autorizzazione del finanziamento di tali trattamenti medici.**

	<b>Cognome, Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Firma</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

	<b>Cognome, Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Firma</b>
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Ogni persona può firmare la presente petizione, indipendentemente da età, nazionalità o domicilio.

Vi siamo grati se inviate i formulari con le firme entro il 19 gennaio 2017 a:  
**ACAT-Svizzera, «Giornata dei diritti umani», Casella postale, 3001 Berna**

Altre informazioni e copie della petizione si trovano su [www.acat.ch](http://www.acat.ch).